

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 17 marzo 1998, prot. n. 911/1.3.11/1.

*Amministratori locali. Risposta a quesito.*

La S.V. ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un consigliere comunale socio di una società, al cui titolare sia stato affidato dal Comune un incarico di progettazione.

Occorre premettere che l'attività di consulenza, prevista dall'art. 91 della L.R. 1.3.1988, n. 7, è resa dagli uffici di questa Direzione regionale in esito a quesiti formulati dagli enti locali, tramite gli organi (sia politici che burocratici) istituzionalmente abilitati a rappresentarli.

Tuttavia, a mero titolo collaborativo, si ritiene di esporre all'attenzione della S.V. e, per conoscenza, del rispettivo ente locale, le considerazioni che seguono.

Va precisato che appare pregiudiziale determinare se l'incarico di progettazione sia stato affidato alla società semplice ovvero ad uno o più professionisti soci, ma diversi dal socio consigliere comunale e la fattispecie rientri nell'art. 2257, primo comma, del codice civile.

Nel secondo caso non sussiste alcuna causa di incompatibilità, considerato che non vi è coincidenza tra il consigliere ed il titolare o i titolari del rapporto giuridico instauratosi con il Comune.

Anche nel primo caso non sussiste incompatibilità se il consigliere non ha parte, né direttamente né indirettamente, nell'espletamento dell'incarico di progettazione affidato dal Comune alla società, ma eseguito da soggetti diversi dal consigliere, e non partecipa, secondo quanto previsto dal contratto sociale, all'amministrazione della società semplice.

Queste ultime considerazioni sono applicabili anche al caso che si tratti di società a responsabilità limitata.